

Causa C-164/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 aprile 2020

Giudice del rinvio:

Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land di Korneuburg, Austria)

Data della decisione di rinvio:

27 febbraio 2020

Ricorrente in appello:

Airhelp Limited

Resistente in appello:

Austrian Airlines AG

REPUBBLICA D'AUSTRIA

Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land di Korneuburg, Austria)

Il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land di Korneuburg, Austria), in qualità di giudice d'appello, [OMISSIS] nella causa tra la ricorrente **Airhelp Limited**, Central Hong Kong, [OMISSIS] e la resistente **Austrian Airlines AG**, [OMISSIS] per l'importo di **EUR 1 200,00** [OMISSIS], su appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Bezirksgericht Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria) del 21 ottobre 2019 [OMISSIS] ha pronunciato la seguente

Ordinanza

che così dispone:

1. Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la seguente **questione pregiudiziale**:

«Se gli articoli 5, 6, e, 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, debbano essere interpretati nel senso che la malattia accertata da un medico in servizio presso l'aeroporto e la conseguente inabilità al volo di un passeggero, il quale si trovi già a bordo di un aeromobile non ancora decollato [**Or. 2**] e al quale venga negato l'imbarco dal vettore aereo, con conseguente obbligo per il passeggero di abbandonare l'aeromobile con relativo sbarco del suo bagaglio, debba essere considerata quale "circostanza eccezionale" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento medesimo».

2. Il procedimento è sospeso sino alla pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

M o t i v i

I. Sul procedimento principale:

a. I fatti seguenti sono pacifici [OMISSIS]:

R***** M***** e H***** M***** disponevano di una prenotazione confermata presso la resistente per i seguenti voli:

- OS 872 da Teheran (IKA) a Vienna (VIE); partenza prevista il 9 gennaio 2018, alle ore 3:50; arrivo previsto nello stesso giorno, alle ore 6:00;
- OS 451 da Vienna (VIE) a Londra (LHR); partenza prevista il 9 gennaio 2018, alle ore 6:40; arrivo previsto nello stesso giorno, alle ore 8:15;
- AC 8283 da Londra (LHR) a Halifax (YHZ); partenza prevista il 9 gennaio 2018, alle ore 11:10; arrivo previsto nello stesso giorno, alle ore 14:00. [**Or. 3**]

Il volo OS 872 giungeva in ritardo di circa 53 minuti e partiva effettivamente solo alle ore 4:30 del 9 gennaio 2018 da IKA, atterrando alle ore 6:53 a VIE. La tratta da IKA a YHZ è superiore a 3 500 km.

Il ritardo del volo OS 872 era dovuto, per 40 minuti, all'evento seguente: Successivamente all'inizio delle operazioni di imbarco ad IKA e solo a bordo la responsabile dell'equipaggio della resistente si accorgeva delle condizioni di salute evidentemente precarie di un passeggero. In base al protocollo operativo della resistente, ai soggetti considerati inabili al viaggio a causa di problemi di salute è negato l'imbarco. È possibile derogare a detta regola nel caso in cui il passeggero produca un attestato medico, ma non era tale il caso nella fattispecie in esame. La responsabile dell'equipaggio avvertiva il medico in servizio presso l'aeroporto al fine di verificare la sua prima impressione. Il medico confermava che il passeggero non era abile al viaggio, per cui veniva negato l'imbarco del passeggero medesimo da parte della resistente. Il passeggero doveva nuovamente

abbandonare l'aeromobile, e veniva sbarcato anche il suo bagaglio. Non è stato possibile appurare quale fosse, nello specifico, il problema di salute.

Il volo OS 872 è stato ritardato di ulteriori 13 minuti per motivi imprecisati.

Il tempo minimo di transito (*minimum connecting time*) all'aeroporto VIE è pari a 25 minuti. Qualora il volo avesse ritardato di soli 13 minuti, in assenza dell'ulteriore ritardo di 40 minuti fosse venuto meno, i passeggeri avrebbero potuto raggiungere il volo di coincidenza.

b. La **ricorrente** chiede l'attribuzione di una compensazione pecuniaria di EUR 1 200,00 oltre a interessi, in conformità all'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 [**Or. 4**] del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

La ricorrente deduce – per quanto ancora di pertinenza ai fini del procedimento in appello – che R***** M***** e H***** M***** le avrebbero ceduto i rispettivi crediti, con sua conseguente surrogazione. Il volo OS 872 sarebbe stato ritardato, per cui R***** M***** e H***** M***** avrebbero perso il volo di coincidenza, raggiungendo la destinazione con un ritardo superiore a tre ore. Non sussisterebbero circostanze eccezionali e, in particolare, determinate da cattive condizioni meteorologiche ovvero altre cause di esclusione ai sensi del regolamento menzionato.

c. la **resistente** chiede il rigetto del ricorso. Essa deduce – per quanto di pertinenza ai fini del procedimento in appello – che un minore di 4 anni non potrebbe esprimere una volontà di cessione giuridicamente efficace. Il ritardo del volo OS 872 da IKA a VIE sarebbe imputabile a circostanze eccezionali, poiché il 9 gennaio 2018 su detto volo sarebbe stato riscontrato un passeggero infermo ovvero deceduto e, per tale motivo, il volo avrebbe subito un ritardo di 40 minuti.

d. Il **giudice di primo grado** rigettava la domanda in toto, esponendo in motivazione, essenzialmente, che la malattia o la morte di membri dell'equipaggio non costituirebbe, di norma, un motivo sufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, in quanto tale circostanza dovrebbe essere imputata alla sfera di rischio del vettore aereo. Al contrario, occorrerebbe riservare alla malattia o alla morte di un passeggero una diversa valutazione, indipendente dal fatto che tale evento si sia verificato durante il volo in questione [**Or. 5**] ovvero durante il volo precedente; detta circostanza non rientrerebbe nella sfera di rischio del vettore aereo, in quanto a tal riguardo si realizzerebbe solo un rischio generale della vita. Il fatto che un passeggero, prima della partenza prevista, si trovi in condizioni di salute così precarie da non consentirgli di imbarcarsi sul volo sfuggirebbe ad ogni previsione e non rientrerebbe nelle operazioni di trasporto aereo usuali e prevedibili. Tale circostanza non sarebbe potuta essere né evitata, né gestita dalla resistente, in

quanto quest'ultima non avrebbe alcuna incidenza sulle condizioni di salute del passeggero. Non potrebbe pretendersi dalla resistente una precisazione del tipo di malattia e della portata specifica della sua manifestazione, dato che, per motivi di protezione dei dati personali, non le sarebbe consentito raccogliere e conservare dati sulla salute dei passeggeri. La malattia di un passeggero manifestatasi poco prima della partenza prevista costituirebbe una circostanza eccezionale. In seguito a ciò, la resistente avrebbe assunto tutte le iniziative necessarie affinché venissero sbarcati il passeggero e il suo bagaglio. In tale situazione non sarebbe stato possibile adottare nessun'altra misura ragionevole al fine di accelerare l'imbarco degli altri passeggeri. La messa a disposizione di un aeromobile sostitutivo ovvero la riprenotazione su un altro volo avrebbe comportato ritardi ancora più prolungati. La resistente avrebbe pertanto adottato tutte le misure che le si potevano ragionevolmente richiedere per garantire l'imbarco dei passeggeri con il minore ritardo possibile. L'ulteriore ritardo di 13 minuti non avrebbe provocato la perdita del volo di coincidenza.

e. Avverso tale decisione è diretto l'**appello** della ricorrente. A suo avviso, sostanzialmente, **[Or. 6]** le valutazioni giuridiche compiute dal giudice di primo grado sarebbero erranee. Il Bundesgerichtshof tedesco (Corte federale di giustizia, Germania) avrebbe già affermato in più occasioni che il legislatore avrebbe considerato quale circostanza eccezionale non ogni evento inevitabile, ma solo un evento non corrispondente al consueto corso degli eventi, che esuli dunque dalle operazioni di trasporto aereo usuali e prevedibili. Pertanto, né la morte, né la malattia di un passeggero dovrebbero essere considerate quali circostanze eccezionali, in quanto siffatti eventi non si verificherebbero raramente nella quotidianità del trasporto aereo. In particolare nei voli a lungo raggio, come pure nel caso in questione, la malattia di un passeggero sarebbe alquanto probabile, anche solo perché i passeggeri su tali voli sarebbero più numerosi. Occorrerebbe tener conto del fatto che per un'evenienza del genere sarebbero previsti appositi rimedi. Nel manuale operativo figurerebbe un protocollo per la gestione di passeggeri ammalati, dal quale si evincerebbe che la resistente fosse tenuta a prevedere la malattia di passeggeri e che ne abbia tenuto conto. Già per tale motivo non sussisterebbe una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. Sebbene la frequenza in sé considerata non costituisca un elemento sufficiente per riconoscere la presenza di una circostanza eccezionale, essa, unitamente alla sussistenza di uno specifico protocollo predisposto per tale evenienza, suggerirebbe tuttavia che si tratti di un evento usuale nel traffico aereo. Sarebbe altresì essenziale stabilire in quale misura il ritardo di 40 minuti fosse dovuto alla discesa del passeggero e allo sbarco del bagaglio e quanto tempo sia occorso effettivamente per l'intervento medico.

f. Nelle sue **memorie difensive in appello** la resistente chiede il rigetto dell'appello, fa riferimento a sentenze di giudici tedeschi, in cui **[Or. 7]** la malattia di un passeggero è considerata una circostanza eccezionale, e condivide sostanzialmente il contenuto delle statuizioni del giudice di primo grado.

g. Il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land di Korneuburg, Austria), in qualità di **giudice d'appello**, è chiamato a pronunciarsi sulle domande proposte dalla ricorrente in secondo e ultimo grado di giudizio.

Va preliminarmente osservato che, con riferimento alle domande di R***** M*****, il problema dell'efficacia della cessione è chiarita. La questione volta a stabilire se possa parlarsi di una cessione efficace anche con riguardo alle pretese di H***** M***** non può essere considerata inerente al diritto dell'Unione. Per motivi connessi alla normativa processuale nazionale e alla luce delle considerazioni giuridiche di questo Collegio, tale ultimo quesito dovrà essere esaminato nel solo caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea dovesse rispondere negativamente alla questione pregiudiziale. La decisione dipende pertanto – quantomeno con riguardo a R***** M***** – dall'interpretazione della disposizione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004.

II. Sulla questione pregiudiziale

Il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land di Korneuburg, Austria), in qualità di giudice d'appello, in applicazione della precedente giurisprudenza di diritto dell'Unione, ritiene che un fatto costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 allorché esso sia dovuto ad un evento, il quale non sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfugga al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine (C-549/07, C-402/07, C-432/07, C-12/11, C-257/14).

Inoltre, numerose pronunce dei giudici austriaci e tedeschi giungono a conclusioni divergenti in merito alla questione della rilevanza dell'emergenza medica [**Or. 8**] determinata dalla malattia di un passeggero quale circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. Già da tale incertezza si deduce che il contenuto della disposizione menzionata non sia talmente evidente da potersi ritenere un *acte clair*.

Questo Collegio non ritiene necessario intraprendere un'ulteriore differenziazione tra le frazioni del ritardo di 40 minuti rispettivamente imputabili all'intervento medico vero e proprio, da un lato, e alla discesa del passeggero e allo sbarco del bagaglio, dall'altro, tanto più che la discesa e lo sbarco rappresentano una conseguenza diretta e inevitabile del risultato dell'esame medico.

[OMISSIS]

Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land di Korneuburg, Austria), XXII
Sezione

Korneuburg, 27 febbraio 2020

[OMISSIS]